## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

#### ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento regola le modalità gestionali per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.

#### ART. 2 - FUNZIONI

- 1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionale garantita.
- 2. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Stato Civile. Il Sindaco può delegare la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile ad un Assessore, ad un Consigliere o ad un dipendente con qualifica di Ufficiale di Stato Civile. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, anche i Cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale possono essere delegati alla celebrazione del matrimonio ed alla costituzione dell'unione civile. Il celebrante così scelto viene sempre affiancato dall'Ufficiale di Stato Civile che lo coadiuva nella celebrazione o nella costituzione. Nel caso in cui occorra predisporre apposito atto di delega alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, compatibilmente con le esigenze organizzative, la richiesta dovrà pervenire all'Ufficio dello Stato Civile almeno 45 giorni prima della data fissata per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

#### ART. 3 - LUOGHI DI CELEBRAZIONE E COSTITUZIONE

- 1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale:
  - presso l'ufficio Servizi Demografici negli orari di apertura senza alcun costo;
  - presso la Sala del Consiglio Comunale dietro corresponsione di una tariffa;
  - presso l'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano dietro corresponsione di una tariffa.
- 2. Per motivazioni tecniche legate alla movimentazione del Registro degli Atti di Matrimonio e delle Unioni Civili, e per esigenze organizzative, sono da escludersi celebrazioni e costituzioni contemporanee in plessi diversi.
- 3. In Abbazia il limite è di un solo matrimonio o unione civile di domenica e il sabato di uno solo la mattina e di uno solo il pomeriggio, salvo esigenze organizzative dell'ufficio Servizi Demografici.

## **ART. 4 - TARIFFE**

- 1. Per la celebrazione dei matrimoni e per la costituzione delle unioni civili è dovuta, in base alla fascia oraria e giornaliera, al luogo di celebrazione ed alla residenza dei richiedenti, una tariffa determinata considerando:
  - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
  - il costo dei servizi e delle utenze necessari quali, ad esempio, l'illuminazione, il riscaldamento, la pulizia, ecc.
- 2. La tariffa dovrà essere corrisposta almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione di unione civile con le modalità indicate dall'Ufficio servizi demografici.
- 3. L'importo delle tariffe è annualmente determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

#### ART. 5 – GIORNATE ED ORARI DI CELEBRAZIONE E COSTITUZIONE

- 1. I matrimoni e le unioni civili vengono celebrati secondo il seguente calendario:
- a) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il sabato e la domenica mattina dalle ore 9.30 alle ore 11.30:
- b) il giovedì ed il sabato anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.

Non si celebrano matrimoni e non si costituiscono unioni civili la domenica pomeriggio e i seguenti giorni:

- 1° Gennaio
- 6 Gennaio
- Domenica e Lunedì di Pasqua
- 25 Aprile
- 1° Maggio
- 2 Giugno
- In Luglio e Agosto non si celebrano matrimoni e non si costituiscono unioni civili il giovedì pomeriggio.
- II° e III° fine settimana di Agosto (si effettua solo il sabato mattina esclusivamente in sala consiliare)
- 14 Agosto (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina)
- 15 agosto
- 1° Novembre
- 8 Dicembre
- 24 Dicembre (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina)
- 25 e 26 dicembre
- 31 Dicembre (se festivo non si effettua, altrimenti si effettua solo di mattina).
- Nelle domeniche che precedono o seguono un giorno festivo (ad. es se la domenica cade il 24 o il 26 aprile; il 5 o 7 gennaio...)
- In occasione di eventuali ulteriori disposizioni in tal senso dell'Amministrazione comunale

### ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1. La richiesta di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile deve essere presentata all'ufficio Servizi Demografici. Per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile presso l'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano, la richiesta deve essere presentata, di norma, almeno tre mesi prima della data prescelta, specificando il giorno e l'orario della cerimonia.
- 2. Il Responsabile dei Servizi Demografici garantisce il coordinamento con gli altri Uffici Comunali competenti affinché tutti i servizi richiesti siano garantiti e prestati regolarmente.
- 3. La visita delle Sale nelle quali può essere celebrato il matrimonio o costituita l'unione civile viene effettuata previo appuntamento. Nel caso di celebrazione o costituzione presso l'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano è possibile effettuare solo due visite precedenti al matrimonio o all'unione civile: una per la visione degli spazi ed una finalizzata al successivo allestimento dei medesimi.
- 4. Nella concessione dei luoghi di celebrazione o costituzione viene seguito il criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 5. Qualora i servizi richiesti non venissero effettuati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma corrisposta; nessun rimborso spetterà qualora la mancata o parziale prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alla parte richiedente.

### ART. 7 - MATRIMONIO E COSTITUZIONE CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

- 1. Nel caso i nubendi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello Stato Civile, prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, di comprendere la lingua italiana oppure dovranno avvalersi di un interprete come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. n. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere i richiedenti stessi ed il costo della prestazione rimane a carico degli stessi.
- 2. L'eventuale interprete dovrà presentarsi all'Ufficio Servizi Demografici almeno 10 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, esibendo un documento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e sottoscrivere apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

#### ART. 8 - MATRIMONIO E COSTITUZIONE CELEBRATI PER DELEGA

1. Nel caso il matrimonio o la costituzione avvenga su delega di altro Comune, i richiedenti dovranno presentare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione allegando la delega del Comune di residenza, concordando la data e l'ora con l'Ufficio Servizi Demografici con anticipo di almeno 45 giorni.

Entrambi i nubendi dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Il matrimonio potrà essere celebrato nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

# ART. 9 - FORMALITÀ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE O ALLA COSTITUZIONE

- 1. Nel giorno previsto per la celebrazione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti oltre ai nubendi due testimoni maggiorenni, anche parenti, ai sensi dell'art. 107 del c.c., muniti di documento di identità in corso di validità.
- 2. Almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare presso l'Ufficio Servizi Demografici il modulo compilato indicante i testimoni e il regime patrimoniale scelto, allegando la fotocopia del documento di identità dei testimoni.

### ART. 10 - ALLESTIMENTO DELLE SALE

1. Le sale adibite alla celebrazione del matrimonio civile ed alla costituzione dell'unione civile possono essere addobbate a cura dei richiedenti nei tempi di disponibilità della sala, a totale carico degli interessati.

Nella predisposizione degli addobbi e, comunque, nell'utilizzo delle sale, è vietato appendere a porte o pareti qualsiasi oggetto, cartello e qualsivoglia elemento ed utilizzare candele accese.

Il Comune di Monte San Pietro non risponde per la responsabilità connessa alla custodia e conservazione degli addobbi temporanei predisposti dai nubendi.

Qualunque tipo di addobbo, al termine della cerimonia, dovrà essere tempestivamente ed integralmente rimosso a cura degli interessati.

Per l'addobbo delle sale è fatto divieto di utilizzare qualunque tipo di colla e di adesivo.

- 2. Nelle sale di cui sopra viene garantito un impianto di amplificazione per il sottofondo musicale predisposto dall'Ufficio; nel caso in cui i nubendi intendano organizzare personalmente questo aspetto della cerimonia sono tenuti ad informare l'ufficiale di stato civile con congruo anticipo e ad assicurarsi che in loco sussistano tutte le condizioni che rendono concretamente possibile la realizzazione del loro intento, oltre ad effettuare personalmente tutti gli adempimenti S.I.A.E. se necessari.
- 3. Prima, durante e dopo il rito è vietato l'uso del riso o pasta o petali di fiori o confetti o trombette o fumogeni o coriandoli o stelle filanti o ordigni esplodente nelle sale e negli atri di entrata e sulle scale

del Municipio e davanti all'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano, in caso tale disposizione non venga rispettata sarà cura degli interessati rimuovere immediatamente quanto disperso al fine di non imbrattare il suolo e le pertinenze e di impedire il normale svolgimento delle manifestazioni successive. Il mancato rispetto della prescrizione di cui sopra comporterà l'addebito ai nubendi delle spese di pulizia che si renderanno necessarie.

- 4. Nel giorno del matrimonio o dell'unione civile sarà possibile permanere:
  - in Abbazia per un periodo massimo compreso tra l'ora antecedente la cerimonia e l'ora successiva alla celebrazione della stessa;
  - in sala consiliare per un periodo massimo compreso tra la mezz'ora antecedente la cerimonia e la mezz'ora successiva alla celebrazione della stessa.
- 5. Oltre alla celebrazione del matrimonio o alla costituzione dell'unione civile, gli interessati possono scattare fotografie ed intrattenere gli invitati. Comunque l'allestimento e il disallestimento delle sale da parte dei nubendi devono avvenire all'interno di queste fasce orarie.
- 6. Nelle sale è vietato lo svolgimento di qualsiasi forma di rinfresco organizzato dai nubendi.

# ART. 11 – CARATTERISTICHE PECULIARI DELL'ABBAZIA DEI SANTI FABIANO E SEBASTIANO E DELLA SALA CONSILIARE

1. I locali dell'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano non possono ospitare più di 99 persone, e pertanto i richiedenti che scelgono tale luogo di celebrazione o costituzione devono attenersi a questo limite massimo che comprende anche la presenza dei funzionari comunali. I medesimi locali sono sprovvisti di riscaldamento e pertanto di questo dovranno essere informati i richiedenti al momento della scelta del luogo di celebrazione o costituzione. L'entrata in auto nella stradina di accesso all'Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano è consentita esclusivamente alle auto dei soggetti del matrimonio o dell'unione civile.

L'unico parcheggio a disposizione degli invitati è situato in Via Lavino a fianco del numero civico 374 (di fronte al distributore di carburanti).

2. La sala consiliare può ospitare al massimo 50 persone e pertanto i richiedenti che scelgono tale luogo di celebrazione o costituzione devono attenersi a questo limite massimo che comprende anche la presenza dei funzionari comunali. La sala è provvista di riscaldamento.

#### ART. 12 – RESPONSABILITA' DANNI

Nel caso si verifichino danni ai locali o alle strutture concesse per la celebrazione o costituzione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al richiedente.

#### ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa vigente e alle disposizioni statutarie e/o regolamentari dell'Amministrazione Comunale di Monte San Pietro.